

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2603

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMICI, AMBROSI, AMICH, CARETTA, CIABURRO, DE CORATO, DONDI, FRIJIA, GABELLONE, IAIA, LA SALANDRA, MAIORANO, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, PADOVANI, POLO, ROSCANI, ZURZOLO

Benefici in favore dei familiari superstiti delle donne vittime di femminicidio

Presentata il 17 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La violenza di genere, e in particolare quella che si consuma all'interno delle mura domestiche, costituisce una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. Essa colpisce soprattutto le donne, privandole della dignità, della libertà e, nei casi più estremi, persino della vita. Non si tratta di episodi isolati o emergenziali, bensì di un fenomeno radicato e strutturale, che trae origine da persistenti disparità culturali e sociali.

La comunità internazionale ha da tempo richiamato gli Stati alla necessità di intervenire, come testimoniano la Dichiarazione e il Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'elimi-

nazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata a New York il 18 dicembre 1979 e la raccomandazione generale n. 19 del CEDAW, che impongono agli ordinamenti nazionali di proteggere, sostenere e risarcire le vittime.

L'Italia, con la legge 27 giugno 2013, n. 77, ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta « Convenzione di Istanbul », dotandosi di uno strumento vincolante che prevede un approccio integrato fondato sulla prevenzione, sulla protezione, sul sostegno alle vittime, sulla punizione dei colpevoli e su politiche coordinate. Tuttavia, nonostante i progressi normativi e i piani straordinari avviati, il numero dei femmini-

cidi continua a restare drammaticamente elevato.

Le statistiche diffuse dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica segnalano che ogni anno oltre centocinquanta donne perdono la vita per mano, nella maggior parte dei casi, di partner o familiari. A queste tragedie si aggiungono conseguenze dolorose e durature per i figli, i parenti stretti e l'intero nucleo familiare. Alcuni interventi normativi hanno già introdotto misure specifiche, come la legge 11 gennaio 2018, n. 4, in favore degli orfani di crimini domestici, eppure nel nostro ordinamento manca ancora un sistema organico e strutturato di tutela per le vittime di femminicidio e per i loro familiari, paragonabile a quello esistente per le vittime della strada. La presente proposta di legge intende colmare tale vuoto, istituendo una disciplina che assicuri sostegni economici, previdenziali, assistenziali e simbolici sia alle vittime di femminicidio sia – in caso di decesso – ai loro congiunti e agli orfani cosiddetti « speciali », ossia i figli di un genitore ucciso dall'altro genitore. Il modello di riferimento è il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successivamente unificato al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, per poi essere esteso ai reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, che ha già dimostrato di garantire un sostegno concreto e tempestivo.

La gestione delle misure introdotte dalla presente proposta di legge è affidata al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti di cui all'articolo 3 della citata legge n. 512 del 1999, già operativo presso il Ministero dell'interno. In questo modo, si intende dare attuazione non solo a un principio di giustizia sostanziale, ma anche a un dovere di rispetto istituzionale e di responsabilità collettiva verso le vittime.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli, che definiscono gli obiettivi, i beneficiari, le modalità di accesso ai benefici, gli strumenti di finanziamento delle misure ivi previste nonché istituiscono un

osservatorio nazionale per monitorare costantemente l'applicazione delle misure e l'andamento del fenomeno.

L'articolo 1 prevede le finalità e l'ambito di applicazione della presente proposta di legge, precisando che le vittime di femminicidio, gli orfani speciali e i familiari accedono ai benefici e alle provvidenze previste dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici.

L'articolo 2 reca le definizioni di « vittime di femminicidio », « familiari » e « orfani speciali ».

L'articolo 3 attribuisce al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, già esistente presso il Ministero dell'interno, l'ulteriore compito di gestire e coordinare le misure previste per le vittime di femminicidio, i familiari e gli orfani speciali, prevedendo un insieme di benefici che comprendono, tra gli altri, speciali contributi economici, l'accesso gratuito all'assistenza psicologica, l'esenzione dai *ticket* sanitari, borse di studio e percorsi di inserimento lavorativo, nonché misure abitative e supporto nei procedimenti giudiziari connessi.

L'articolo 4 estende ai soggetti di cui all'articolo 2 della proposta di legge il diritto alla concessione dell'indennizzo previsto dall'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, stabilendo altresì specifiche condizioni per l'accesso al beneficio medesimo.

L'articolo 5 prevede la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria della proposta di legge, prevedendo l'utilizzo delle risorse annualmente destinate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti.

Infine, l'articolo 7 istituisce un osservatorio nazionale volto a monitorare gli effetti e l'applicazione delle misure previste dalla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La presente legge è finalizzata a estendere l'applicazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, ai familiari delle vittime di femminicidio e agli orfani speciali, come definiti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) « vittime di femminicidio »: le donne decedute a seguito di reato doloso commesso con violenza alla persona, motivato da ragioni legate al genere, come definito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77. Sono equiparate alle vittime di femminicidio le persone che subiscono danni permanenti a seguito del tentativo di femminicidio;

b) « familiari »: i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 7 luglio 2016, n. 122, compresi il coniuge superstite, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto, nonché il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

c) « orfani speciali »: i figli minori o maggiorenni non autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile o dalla persona che è o è stata legata alla vittima da una relazione affettiva o di stabile convivenza.

Art. 3.

(Comitato di solidarietà e benefici)

1. Al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, è attribuito altresì il coordinamento delle misure in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Le misure di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge e in aggiunta all'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, comprendono tra gli altri:

a) l'erogazione di un contributo economico *una tantum* nella misura di 60.000 euro per ciascun orfano speciale ovvero, in sua assenza, per il nucleo familiare convivente;

b) l'esenzione dal pagamento dei *ticket* sanitari;

c) l'assistenza psicologica;

d) la concessione di borse di studio;

e) l'accesso agevolato a misure di inserimento lavorativo, anche attraverso percorsi di formazione dedicati, programmi di assunzione agevolata e priorità nei bandi pubblici per le categorie protette;

f) l'accesso prioritario e agevolato a soluzioni abitative di emergenza o di edilizia residenziale pubblica, con la concessione di un eventuale contributo economico per le spese di locazione o il rientro in autonomia abitativa.

3. Al fine di sostenere i familiari delle vittime nei procedimenti civili e penali connessi al femminicidio o ad altri crimini domestici, agli stessi si applica l'esenzione dal pagamento delle spese processuali e tributarie, ivi compresi i costi per la registrazione delle sentenze, la successione e gli ulteriori atti connessi, nonché l'accesso gratuito al patrocinio legale e notarile.

4. Le misure di cui al presente articolo sono erogate nell'ambito di un percorso di presa in carico multidisciplinare da parte dei servizi sociali, delle figure educative, delle Forze dell'ordine, delle figure di supporto psicologico e giuridico, territorialmente competenti.

5. Ai soggetti di cui al comma 4 è garantita, mediante un idoneo percorso formativo realizzato dalle categorie professionali di appartenenza, una formazione specifica atta ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal presente articolo.

Art. 4.

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. Il diritto all'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è riconosciuto anche ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 può essere concesso, anche quando la vittima di femminicidio o i suoi familiari abbiano già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dovuto in forza di sentenza irrevocabile di condanna o di condanna a titolo di provvisoria, nei casi in cui:

a) l'autore del reato è rimasto ignoto;

b) l'autore del reato ha ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile che ha accertato la sua responsabilità;

c) l'autore del reato ha commesso il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile ovvero della persona legata da un rapporto affettivo, anche

se l'unione è stata sciolta o se il rapporto affettivo è cessato;

d) la vittima ha riportato danni gravissimi tali da renderla incapace di prendersi cura dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

Art. 5.

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 ed è corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia del provvedimento giudiziario attestante la morte, l'irreperibilità o lo stato di imputazione dell'autore del reato;

b) documentazione attestante il nesso tra il decesso o il danno subito e il reato doloso commesso con violenza alla persona, motivato da ragioni di genere, anche sulla base delle relazioni fornite dall'autorità giudiziaria, dalle Forze dell'ordine o dai servizi sociali;

c) certificato di morte della vittima e stato di famiglia aggiornato, fatti salvi i casi di tentativo di femminicidio;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la qualità di avente diritto e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, della legge 7 luglio 2016, n. 122;

e) ogni altro documento attestante le condizioni di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. La domanda di indennizzo è presentata mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento al prefetto della provincia di residenza del richiedente o nella quale ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

3. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, accertata la sussistenza

stenza delle condizioni per la concessione dell'indennizzo, dispone l'erogazione del beneficio medesimo, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Resta ferma la facoltà, per il prefetto territorialmente competente, di trasmettere d'ufficio al Comitato di solidarietà le domande di indennizzo, qualora sussistano elementi idonei, anche in via provvisoria, a qualificare il fatto come reato doloso commesso con violenza alla persona, motivato da ragioni di genere.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziare annualmente per le finalità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti.

Art. 7.

(Osservatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un osservatorio nazionale con compiti di monitoraggio degli effetti e dell'applicazione delle misure nonché dell'utilizzo dei fondi previsti dalla presente legge. Ai fini di cui al primo periodo, l'osservatorio nazionale istituisce un registro nazionale per la raccolta dei dati personali degli orfani speciali.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti la composizione e le funzioni dell'osservatorio nazionale nonché le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1.

3. L'osservatorio nazionale provvede alla pubblicazione di rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge.



19PDL0161010